



## COMUNE DI SPILAMBERTO

*P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto  
Provincia di Modena*

\*\*\*\*\*

# regolamento COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

\*\*\*\*\*

Deliberato dal consiglio Comunale nella seduta del 17/06/1993 con atto n. 46 - Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 72 del 27/08/1993; esaminato dal CO.RE.CO nella seduta del 16/09/1993 n. 02635 - Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/99; esaminato dal CO.RE.CO nella seduta dell' 8/04/99 n. 003087.

**SOMMARIO**

- ART. 1 - Istituzione
- ART. 2 - Poteri e funzione
- ART. 3 - Casi di esclusione dell' intervento del Difensore Civico
- ART. 4 - Diritto di accesso
- ART. 5 - Collaborazione con il Difensore Civico Regionale e verso altri Enti
- ART. 6 - Attivazione dell' intervento
- ART. 7 - Procedimento
- ART. 8 - Segreto d' Ufficio
- ART. 9 - Relazione annuale
- ART. 10 - Modalità d' accesso da parte dei cittadini
- ART. 11 - Organizzazione dell' ufficio
- ART. 12 - Condizioni di eleggibilità
- ART. 13 - Modalità di elezione
- ART. 14 - Requisiti e formazione delle liste dei candidati
- ART. 15 - Durata e revoca del mandato
- ART. 16 - Inadempienze e provvedimenti
- ART. 17 - Indennità di carica
- ART. 18 - Collaborazione con altri Enti del territorio
- ART. 19 - Entrata in vigore

1. Le Amministrazioni Comunali di VIGNOLA, CASTELVETRO, MARANO S/P, SAVIGNANO S/P, SPILAMBERTO, istituiscono ai sensi dell' art. 8 della legge 142, in forma associata l' ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico ha valenza inoltre per tutti gli Enti, Istituzioni, Aziende rispetto alle quali i Comuni sopra elencati intrattengono rapporti di partecipazione, di sorveglianza, controllo, compresi i servizi in appalto o concessione.
2. Le modalità di nomina ed esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dagli articoli seguenti.
3. Ogni spesa relativamente al funzionamento del Difensore Civico è a carico dei bilanci comunali dei Comuni elencati al comma 1.
4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale è tenuto al solo rispetto dell' ordinamento vigente e del presente Regolamento.

## **ART. 2**

### **POTERI E FUNZIONI**

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, nei modi e nelle forme e coi poteri previsti dal presente regolamento, per la tutela di tutti i cittadini, italiani o stranieri e comunque di chiunque lamenti la lesione di diritti o interessi, provocata da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, o irregolarità imputabili a provvedimenti, atti comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall' Amministrazione Comunale o da Enti, istituti o aziende a cui partecipa o che sono sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d' ufficio, su istanza o di cittadini o di semplici dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento.
3. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini, che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
4. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli Uffici delle Amministrazioni locali e i dipendenti ad essi preposti collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e le copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti, che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

## **ART. 3**

### **CASI DI ESCLUSIONE DELL' INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore Civico non può intervenire:
  - su atti dell' Amministrazione di contenuto meramente politico;
  - su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a Organi di Giustizia amministrativa, civile o tributaria;
  - su atti o provvedimenti inerenti all' applicazione di accordi sindacali relativi al personale dipendente.
2. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l' Autorità Giudiziaria penale.
3. Non possono ricorrere al difensore Civico:
  - 3a) i Consiglieri Comunali in carica nel comune;
  - 3b) le Pubbliche Amministrazioni;
  - 3c) Il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti dell' Ente, delle Aziende e dei Consorzi;

3d) i dipendenti dell' Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti, Consorzi di cui al primo comma dell' art. 2, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l' Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

4. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma dell' art.2, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratto o convenzioni.

5. Il reclamo al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria o amministrativa.

## **ART. 4**

### **DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il Difensore Civico per l' esercizio, su istanza o d' ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall' art. 1, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all' oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell' ufficio interpellato, in merito all' oggetto della richiesta. Quando la richiesta è verbale il Funzionario interpellato comunica in via breve quanto è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni e agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d' ufficio (tabella 3, n. 16 D.P.R. 26.10.72 n. 642, nel testo stabilito dall' art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. nelle more dell' approvazione del regolamento di cui ai precedenti commi 2 e 3, il termine previsto viene fissato rispettivamente in giorni 30 e 7.

## **ART. 5**

### **COLLABORAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

## **E VERSO ALTRI ENTI**

1. Quando l'azione del Difensore Civico è richiesta nei confronti delle Amministrazioni Comunali di cui all' art. 1, in riferimento alle funzioni delegate e ai compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell' art. 118 della costituzione, il Difensore Civico è tenuto a segnalare la richiesta stessa all' Ufficio del Difensore Civico della Regione stessa, astenendosi dall' intervenire se non in accordo con il Difensore Civico Regionale.
2. Qualora l'azione sia richiesta nei confronti di Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle previste nell' art. 1 o delle loro aziende consorzi o servizi in concessione o in appalto, il Difensore Civico si attiva comunque trasmettendo le sue valutazioni agli organi di governo degli enti verso i quali si lamenta un disservizio.

## **ART. 6** **ATTIVAZIONE DELL' INTERVENTO**

1. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale dei singoli cittadini ovvero di una pluralità di essi o delle associazioni presenti nel territorio stesso e può altresì segnalare le disfunzioni riscontrate che comunque possono pregiudicare il buon andamento e l' imparzialità dell' amministrazione.
2. Il Difensore Civico, o i suoi collaboratori, che ricevano una richiesta di intervento verbale, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere dall' interessato.
3. L' accesso all' ufficio del Difensore Civico è completamente gratuito.

## **ART. 7** **PROCEDIMENTO**

1. Il Difensore Civico ha il potere-dovere di rivolgersi all' ufficio ed ai dirigenti responsabili della pratica o procedimento oggetto del suo intervento e può convocare il Dirigente o il funzionario interessato o responsabile del procedimento e richiedere documenti, notizie, chiarimenti o chiedere di procedere all' esame congiunto della pratica.
2. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti rivolti a Dirigenti o Funzionari del Comune o degli altri soggetti previsti nell' art. 1 comma 1.
3. Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il procedimento si chiude in uno, o più, dei seguenti modi:
  - a) rassegnando verbalmente o per iscritto, a richiesta dell' istante, il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l' intervento;
  - b) intimando, in caso di ritardo, al dirigente, o comunque al responsabile del procedimento, di provvedere entro un periodo temporale definito;
  - c) segnalando al Sindaco ed al Segretario Generale o altre autorità equipollenti per gli interventi presso gli enti diversi dal Comune, le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrate;
  - d) sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
4. Nel caso in cui l' intervento non ottenga esito favorevole, nell' effettuare la conseguente comunicazione all' interessato, il Difensore Civico comunale lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

## **ART. 8** **SEGRETO D' UFFICIO**

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente e del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico ha comunque diritto di accedere agli atti d' ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa esservi opposto il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore Civico comunale è tenuto al segreto d' ufficio anche dopo la cessazione dalla carica per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell' espletamento del suo mandato.

## **ART. 9** **RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta ai Sindaci ed agli altri Organi eventualmente previsti dai rispettivi statuti delle Amministrazioni di cui all' art. 1 una relazione sulla propria attività dell' anno precedente di lavoro con le considerazioni ed i suggerimenti che riterrà opportuno. Copia di tale relazione è inviata alle Commissioni competenti e ai rispettivi Consigli Comunali per la successiva discussione in pubblica seduta.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare al Sindaco in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni.

## **ART. 10** **MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI**

1. Possono richiedere l' intervento del Difensore Civico singoli cittadini, formazioni sociali, collettivi, gruppi, associazioni e persone giuridiche che operano nei vari settori dei Comuni di cui all' art. 1.
2. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune al fine di poter ottenere l' intervento del Difensore Civico debbono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all' Ufficio competente; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o se ne abbiano ricevuta una insoddisfacente possono richiedere l' intervento del Difensore Civico.
3. La richiesta di intervento, scritta o verbalizzata dal difensore Civico deve essere comunque firmata dal richiedente.
4. Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità di richieste di cui al presente regolamento.
5. Il Difensore Civico per l' adempimento dei suoi compiti può richiedere alle Amministrazioni notizie, documenti ed incontrarsi con Funzionari o Dirigenti o, comunque, con le figure apicali degli Enti di cui all' art. 1.

## **ART. 11** **ORGANIZZAZIONE DELL' UFFICIO**

1. I Comuni di cui all' art. 1 con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, assegnano il personale, i locali ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni dell' ufficio.
2. Ogni Comune dovrà assicurare al Difensore Civico l' apporto e l' assegnazione di personale tale da garantire il funzionamento dell' ufficio. Il personale assegnato, per il periodo e con le eventuali limitazioni che verranno definiti nel provvedimento di assegnazione, dipende funzionalmente dal Difensore Civico ed è tenuto in tale funzione al segreto d' ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza.
3. Il Difensore Civico si accorderà con i singoli Comuni in ordine alle presenze che dovrà assicurare presso ognuno di essi, garantendo almeno una presenza mensile (di due ore) in ogni Comune.

## **ART. 12**

### **CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'**

1. All' Ufficio del Difensore Civico è preposto un cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni di cui all' art. 1 che non si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Non sono eleggibili:
  - titolari di cariche elettive presso i Comuni, la Provincia di Modena, i loro Enti, Istituti o Aziende, il Consiglio Regionale ed il Parlamento;
  - i Funzionari ed i dipendenti in servizio attivo (anche se in aspettativa) di Enti Pubblici operanti nel territorio dei Comuni di cui all' art. 1;
  - i Membri del CO.RE.CO;
  - gli Amministratori ed i Dirigenti di imprese o Enti che a qualunque titolo intrattengono rapporti economici con le Amministrazioni Comunali e gli Enti di cui all' art. 1, comma 1;
  - i Membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali, locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
3. I dipendenti e gli amministratori di enti, aziende partecipate, controllate o sorvegliate dai Comuni di cui all' art.1.
4. La sopravvenuta perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dall'ufficio.
5. Il Difensore Civico non può svolgere attività di consulenza tecnica, legale o amministrativa presso il Comune o gli Enti di cui sopra.

## **ART. 13**

### **MODALITA' DI ELEZIONE**

1. Il difensore Civico è eletto dai Consigli Comunali di cui all' art. 1 a scrutinio segreto e deve ottenere la maggioranza prevista dagli statuti dei Comuni medesimi. Si procede nelle votazioni fino a quando in candidato non raggiunga tale quorum.
2. Il Difensore Civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento davanti ai Sindaci dei Comuni con la seguente formula: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL' INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

## **ART. 14**

### **REQUISITI E FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per o per qualificazione professionale e/o per provata esperienza amministrativa, diano, oltre che ampia garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità, dimostrazione di competenza a svolgere l'incarico. A tal fine i candidati dovranno essere in possesso della laurea in giurisprudenza, nonché di esperienza professionale nel settore giuridico amministrativo documentata nel curriculum vitae.
2. Il difensore Civico potrà essere scelto anche tra persone collocate a riposo.
3. Le candidature all'ufficio di Difensore Civico vanno presentate ai Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 e da questi trasmesse al Sindaco di Vignola incaricato di attivare le procedure per la elezione.
4. L'avviso per la formazione delle liste dei candidati deve essere reso pubblico ai cittadini almeno trenta giorni prima dell'avvio del procedimento di elezione del Difensore Civico. In questo tempo singoli cittadini possono presentare le candidature ai rispettivi Sindaci.
5. Per l'esame delle domande sarà convocata una conferenza dei Sindaci e dei capigruppo dei comuni i quali nomineranno una commissione ristretta composta da cinque membri, dei quali, un Sindaco che svolgerà le funzioni di presidente, e quattro Consiglieri, due espressi dai gruppi di maggioranza e due espressi dai gruppi di minoranza dei Comuni".
6. Tale commissione, previo esame delle domande, terrà un colloquio informativo con gli aspiranti e proporrà, infine, la nomina del candidato ritenuto idoneo.

## **ART. 15**

### **DURATA E REVOCA DEL MANDATO**

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco del comune di Vignola d'intesa con i Comuni di cui all'art. 1, attiva la procedura al fine della elezione del successore.
3. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza la procedura di elezione deve avvenire entro i 20 giorni immediatamente successivi alla constatazione delle dimissioni. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per motivi gravi anche da un solo Consiglio Comunale di cui all'art. 1. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune ove la mozione stessa è stata presentata, con la maggioranza prevista dallo Statuto del Comune stesso.
5. Quando il Difensore Civico si trovi nelle condizioni di sopravvenuta ineleggibilità ne viene dichiarata la decadenza con votazione a maggioranza semplice anche in un solo Consiglio Comunale dei comuni di cui all'art. 1.
6. Il Difensore Civico decade pertanto per tutti i Comuni qualora venga approvata mozione di decadenza anche in un solo Comune tra quelli previsti nell'art. 1.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi gli altri Consigli Comunali non direttamente interessati provvedono alla presa d'atto rispettivamente o della revoca o della sopravvenuta ineleggibilità o della decadenza.

## **ART. 16**

### **INADEMPIENZE E PROVVEDIMENTI**

1. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco e/o ad altro Organo, sulla base della previsione statutaria, al fine di avviare un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il Funzionario o dipendente del Comune o della istituzione o qualsiasi altro soggetto previsto dall' art. 1 che:

- impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l' accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di atti dallo stesso richiesti;
- si rifiuti o non si renda disponibile per l' esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all' art. 7 del presente regolamento;
- non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico;
- nella formazione del' atto o del provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni di Difensore Civico.

2. Al Difensore Civico saranno poi comunicate entro trenta giorni le eventuali decisioni adottate e ciò nel rispetto delle modalità e procedure previste dagli Statuti.

## **ART. 17**

### **INDENNITA' DI CARICA**

1. Al Difensore Civico per la sua opera è corrisposto un gettone di presenza in misura non inferiore a L. 100.000 per ogni presenza di due ore nei diversi comuni, in orari di maggiore affluenza del pubblico.

2. Al Difensore Civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta qualora, per compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

## **ART. 18**

### **COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO**

1. Altri Enti Pubblici del territorio potranno avvalersi dell' ufficio del Difensore Civico previa convenzione che ne preveda le modalità ed i costi e l' accettazione del presente regolamento.

## **ART. 19**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, in conformità a quanto dispone l' art. 46 della legge 8.6.90 n. 142.

2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del difensore Civico Comunale.

3. Il Sindaco attiverà i settori comunali preposti affinché venga data, fra i cittadini, la più ampia diffusione al presente regolamento.

4. Il presente regolamento potrà essere modificato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore e sentito il parere del Difensore Civico in carica.